

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
21 Gennaio 2021

Alle aziende associate

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ANNO 2021

Gentili Associati.

Il prossimo primo febbraio, scade il termine per l'invio del prospetto informativo disabili previsto dall'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999.

Soggetti obbligati all'invio di tale prospetto sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti e per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo, o da incidere sul computo della quota di riserva. L'invio di questa comunicazione non è quindi obbligatorio nel caso in cui non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (gennaio 2020). Per l'anno 2021, il calcolo dell'organico aziendale sul quale quantificare la quota di riserva, va quindi effettuato alla data del 31 dicembre 2020.

La comunicazione annuale dovrà essere presentata tramite la compilazione on line (attraverso l'applicazione web) di un prospetto telematico presente sul sito cliclavoro.gov.it

<https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx>

La finalità dell'invio del prospetto, è quella di condividere col Centro per l'Impiego (Ufficio del Collocamento Mirato) tutte le informazioni utili per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi adeguati alle necessità ed alle caratteristiche delle aziende e delle persone destinate all'agevolazione.

Si ricorda che la "quota di riserva" (art. 3, legge n. 68/1999) è proporzionata al numero dei dipendenti e prevede l'occupazione di:

- 1 lavoratore disabile se l'azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato;
- 2 lavoratori disabili se l'azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato;
- 7% dei lavoratori occupati se l'azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato.

SOSPENSIONE ASSUNZIONE DISABILI IN CASO DI CIG-COVID

Ricordiamo che gli obblighi di assunzione dei disabili sono sospesi nei confronti delle imprese in crisi, per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.

Inoltre, come da nostra circolare n. 14-2021, ricordiamo che l'applicabilità dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità, riguarda anche le imprese che fruiscono degli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza Covid 19. L'obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa ed al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L'obbligo è infine ripristinato in capo al datore di lavoro al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti di integrazione salariale.

Va comunque precisato che l'invio telematico del prospetto è obbligatorio anche nei casi di sospensione dell'obbligo.

SANZIONI

Qualora l'azienda non proceda all'adempimento comunicativo alla data prestabilita (entro il 1-02-2021), è soggetto ad una sanzione amministrativa di **€ 635,11**. Sanzione che viene maggiorata di **€ 30,76** per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il primo febbraio 2021.

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

